

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2881

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CLAUDIO BORGHI, PATELLI, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, DE
ANGELIS, MATURI, RACCHELLA, SASSO, TOCCALINI**

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per le spese relative all'acquisto o all'organizzazione di esposizioni di opere di artisti italiani viventi

Presentata il 3 febbraio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende promuovere e valorizzare la produzione degli artisti contemporanei prevedendo una serie di agevolazioni in favore di chi ne acquista le opere e di chi ne promuove la conoscenza presso un pubblico più ampio organizzando esposizioni delle stesse.

L'Italia possiede il più grande patrimonio culturale del mondo e vanta un numero altissimo di artisti di grande talento ma, malgrado ciò, è uno dei Paesi meno attivi in Europa per quanto riguarda le politiche di sostegno dell'arte contemporanea. All'interno dell'Unione europea si registra, infatti, un ampio divario tra i singoli Stati per quanto riguarda l'attenzione e il sostegno nei confronti dei

giovani artisti: i Paesi nordeuropei investono moltissimo nella promozione dell'arte e della cultura contemporanee mentre altri Paesi, fra cui l'Italia, sono ancora molto lontani dalla creazione di un sistema efficace di promozione della produzione artistica contemporanea.

Il nostro Paese è molto impegnato nel garantire la conservazione e la fruibilità dei beni culturali esistenti, ma non altrettanto nel rispondere all'esigenza emergente di iniziative che valorizzino anche l'arte contemporanea. Se per quanto riguarda l'arte del passato è centrale la politica della salvaguardia, per l'arte contemporanea, invece, la politica da privilegiare è quella basata sulla leva fiscale, che è l'unica in grado di dare impulso al settore e di pro-

muovere la produzione di un gran numero di opere da lasciare ai posteri quali testimonianze del nostro tempo.

Inoltre, una politica di incentivazione fiscale in favore degli investimenti nell'arte contemporanea, specialmente in questo pe-

riodo di grave crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito duramente il settore culturale a tutti i livelli, potrà contribuire ad aumentare la domanda apportando indubbi benefici a tutti gli artisti italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per le spese relative all'acquisto o all'organizzazione di esposizioni di opere di artisti italiani viventi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

«*l-quinquies*) il 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di mostre di opere d'arte visiva prodotte da artisti italiani viventi aventi residenza fiscale in Italia, quando ciò non costituisca l'oggetto dell'arte o della professione esercitata »;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

«*e-quinquies*) le spese sostenute, fuori dei casi di cui all'articolo 54, comma 5, quinto periodo, per l'acquisto di opere d'arte visiva di artisti italiani viventi aventi residenza fiscale in Italia »;

c) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera *f*) sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) le spese, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, sostenute per l'acquisto di opere d'arte visiva di artisti italiani viventi aventi residenza fiscale in Italia, quando ciò non costituisca l'oggetto dell'attività dell'impresa;

f-ter) il 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di mostre di opere d'arte visiva prodotte da artisti italiani viventi aventi residenza fiscale in Italia, quando ciò non costituisca l'oggetto dell'attività dell'impresa ».

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

